



Università di Foggia

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Università degli Studi di Foggia, con sede legale in Via A.Gramsci 89/91 - Foggia, codice fiscale 94045260711, in persona del Rettore pro tempore Prof. **Lorenzo Lo Muzio**, (di seguito "Partner") autorizzato alla firma del presente Protocollo,

E

UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita IVA n. 00348170101, capitale sociale € 21.453.835.025,48, interamente versato, Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, in persona dei Sigg.ri Ferdinando Natali, e Roberto Bellavista muniti dei necessari poteri di rappresentanza (di seguito "**UniCredit**" o "**Banca**")

(di seguito, la Banca e il Partner, singolarmente, anche "Parte" e, congiuntamente, anche "Parti")

Premesso che

- Le Parti, quindi, nell'ambito delle rispettive attività e competenze, con il presente protocollo d'intesa (di seguito "**Protocollo**") intendono collaborare per la realizzazione di un'azione congiunta finalizzata a sviluppare possibili iniziative e progetti su taluni ambiti di interesse.

TUTTO CIO' PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Le Parti dichiarano di voler collaborare al fine di agevolare e favorire la cooperazione nell'ambito della didattica, della formazione e della ricerca, attraverso processi di interazione diretta per promuovere la crescita culturale del territorio nel solco della terza missione, così come previsto dal DL 19/2012, anche al di fuori del contesto accademico

Art. 2 - Oggetto

UniCredit e **Università degli Studi di Foggia**. intendono regolare, con il presente Protocollo di Intesa, rapporti di collaborazione nel campo della didattica, della formazione e della ricerca, senza scopo di lucro, con valore educativo e di sviluppo della società.

In linea di massima, le Parti intendono sviluppare le azioni di seguito indicate:

- sviluppo di programmi congiunti: le Parti possono collaborare per sviluppare programmi di studio o corsi congiunti;
- progetti di ricerca condivisi: le Parti possono avviare progetti di ricerca congiunti su tematiche di interesse comune. Questi progetti favoriscono lo scambio di conoscenze, la condivisione delle risorse e la collaborazione tra il personale delle due Parti.
- organizzazione di workshop e conferenze: le Parti possono collaborare per organizzare workshop, conferenze, tavole rotonde o seminari su temi specifici. Questi eventi offrono l'opportunità di condividere conoscenze, promuovere la ricerca e favorire la partecipazione di esperti provenienti da entrambe le Parti;
- scambio di buone pratiche: le Parti possono organizzare incontri periodici per lo scambio di esperienze e buone pratiche nell'ambito di didattica, formazione e ricerca. Questo favorisce l'apprendimento reciproco e la continua crescita professionale.

Per facilitare il coordinamento e il monitoraggio delle attività, viene istituito un Tavolo Permanente composto da referenti designati da ciascuna Parte

Art. 2.1 – Road to Social Change

- UniCredit promuove, attraverso la piattaforma Unicredit banking Academy, un programma di formazione gratuito sulla sostenibilità integrale, “Road To Social Change” , che mira a:
 - DIFFONDERE presso le PMI italiane la cultura della sostenibilità integrale.
 - RAFFORZARE una cultura imprenditoriale che punti a legare intenzionalmente la strategia di sostenibilità alla competitività di impresa e territorio
 - FORNIRE alle comunità le leve per un progresso che, oltre la crescita economica, persegua l'avanzamento verso un futuro più sostenibile.
- Il programma si rivolge a professionisti, organizzazioni non profit e, in particolare, a studenti universitari, con l'obiettivo di rafforzare una cultura imprenditoriale capace di generare competitività sostenibile e sviluppo locale, mediante percorsi formativi, talk itineranti, podcast e certificazioni delle competenze;
- Il Mezzogiorno d'Italia rappresenta un'area strategica in cui le sfide sociali, ambientali ed economiche si intrecciano in modo significativo, e dove la cooperazione tra mondo accademico, sistema produttivo e settore bancario può contribuire in modo sostanziale alla crescita del capitale umano, alla valorizzazione dei talenti e alla transizione sostenibile del tessuto imprenditoriale;

- **Università degli Studi di Foggia** rappresenta una delle principali realtà accademiche del Sud Italia, con un forte radicamento territoriale e una tradizione di eccellenza in ricerca, alta formazione e terza missione;
- UniCredit e l'Università condividono l'interesse a costruire un ponte tra studenti universitari e imprese del territorio, promuovendo opportunità di apprendimento, orientamento, inserimento lavorativo e sviluppo sostenibile.

Art. 2.2 - Road to Social Change – dettagli della collaborazione

Le Parti si impegnano a collaborare – ciascuna per le proprie competenze – alla realizzazione e valorizzazione del programma "Road to Social Change", con specifico riferimento alle attività rivolte al contesto universitario e territoriale campano e meridionale.

Le azioni comuni mirano a:

- Coinvolgere studentesse e studenti universitari in percorsi formativi modulari e riconoscibili, utili all'arricchimento curriculare;
- Favorire l'incontro tra giovani e PMI locali mediante job shadowing, lectio magistralis, contenuti esclusivi e casi di studio;
- Sostenere la creazione e diffusione della nuova figura del Social Change Manager, come promotore interno di processi di sostenibilità integrale nelle organizzazioni.

Le Parti si impegnano a valutare congiuntamente progettualità e iniziative comuni nell'ambito del programma, tra cui:

- Co-organizzazione di incontri in presenza presso l'Ateneo con imprenditori e manager UniCredit;
- Accesso agevolato alla piattaforma Road to Social Change per studentesse e studenti dell'Ateneo;
- Definizione di percorsi formativi riconoscibili in termini di ore certificate e crediti, anche tramite Open Badge;
- Iniziative di valorizzazione dell'impegno studentesco (es. incontri con PMI locali, podcast, esperienze sul campo);
- Partecipazione attiva del corpo docente e dei centri di ricerca alle attività culturali e scientifiche connesse al programma.

Art. 3 - Compensi

Le Parti si danno atto che, in relazione al presente Protocollo, nessun compenso o rimborso spese sarà reciprocamente dovuto tra le Parti stesse, rispondendo le attività oggetto del Protocollo agli interessi specifici e propri di ciascuna Parte per l'attuazione di quanto qui pattuito.

Art. 4 - Rapporto tra le Parti

Le Parti svolgeranno le attività di cui al presente Protocollo nel più rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente e si ispireranno alla massima diligenza professionale, trasparenza e buona fede, evitando di tenere comportamenti o dichiarazioni che abbiano l'effetto di danneggiare l'immagine dell'altra Parte.

Ciascuna Parte si impegna, durante il periodo di validità del presente Protocollo, ad informare preventivamente l'altra Parte di qualsiasi evento o circostanza che possa creare pregiudizio alla collaborazione di cui al presente Protocollo e/o all'immagine propria e/o dell'altra Parte.

Resta espressamente inteso che le Parti non sono legate da alcun rapporto di dipendenza, rappresentanza, mandato, commissione, agenzia, né da un rapporto societario o altra forma di stabile organizzazione o associazione. Le Parti, infatti, nell'esecuzione del presente Protocollo, agiscono e agiranno in qualità di imprenditori indipendenti, al di fuori di qualunque elemento di stabilità nel rapporto. Conseguentemente nessuna Parte avrà il potere di impegnare, con proprie dichiarazioni e/o atti, l'altra né porre in essere iniziative relative a prodotti o servizi dell'altra Parte. In particolare, il Partner non avrà, in alcun caso, il potere di stipulare contratti, né direttamente né indirettamente, in nome e/o per conto della Banca, né di impegnare in qualsiasi modo la Banca nei confronti di terzi, non essendo munito di alcun potere di rappresentanza.

Entrambe le Parti sono e saranno libere di sottoscrivere accordi analoghi, in tutto o in parte, al presente Protocollo, senza alcun obbligo di esclusiva a carico e/o a favore di una delle Parte.

Art. 5 - Responsabilità

Ciascuna Parte si impegna a svolgere le attività di propria pertinenza nel rigoroso rispetto della normativa applicabile e del presente Protocollo e a tenere indenne e manlevata l'altra da qualunque richiesta, pretesa o azione dovesse essere avanzata nei confronti di quest'ultima in conseguenza delle attività riferibili all'altra Parte o comunque rientranti nella responsabilità della stessa.

Art. 6 - Durata e recesso

Il presente Accordo quadro entrerà in vigore alla sottoscrizione da parte delle competenti autorità di entrambe le Parti e avrà la durata di anni 1 (uno). Alla scadenza, le Parti ne potranno concordare tacito rinnovo per un periodo di uguale durata. Emendamenti alla presente convenzione potranno venire effettuati dalle Parti per iscritto.

Ciascuna Parte la facoltà di recedere, in ogni momento, dal Accordo mediante raccomandata a/r o PEC (Posta Elettronica Certificata) da inoltrare all'altra Parte con un preavviso di almeno di 90 giorni.

In caso di recesso esercitato nel rispetto di quanto previsto al capoverso che precede, è escluso, a carico della Parte recedente, qualsiasi onere, indennizzo, rimborso o risarcimento a favore dell'altra Parte.

Art. 7 - Riservatezza

Nel caso in cui, ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo, le Parti si scambino dati e informazioni di natura riservata (sia per iscritto che verbalmente), registrati su qualsiasi tipo di supporto (di seguito "**Informazioni**"), le stesse si impegnano a:

- mantenere le Informazioni strettamente confidenziali, a non comunicarle né divulgarle, in tutto o in parte, in qualsiasi modo a terzi, senza il consenso scritto dell'altra Parte, ad eccezione dei rispettivi esponenti, dipendenti, collaboratori, consulenti ai quali le Informazioni devono essere comunicate ai fini dell'esecuzione del presente Protocollo;
- informare i rispettivi Soggetti Autorizzati della natura confidenziale delle Informazioni e della necessità che gli stessi trattino tali Informazioni come strettamente riservate. Ogni Parte si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a fare in modo che i propri Soggetti Autorizzati si conformino alla presente clausola di riservatezza;
- non utilizzare alcuna Informazione, in tutto o in parte, per scopi non connessi allo svolgimento del presente Protocollo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicheranno a qualsiasi Informazione:

- (i) che sia o diventi di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento del Protocollo;
- (ii) che fosse già in possesso di una delle Parti - non in via riservata - prima della relativa comunicazione in virtù del Protocollo;
- (iii) la cui divulgazione sia prevista dalla legge, da regolamenti o sia richiesta da provvedimenti di Autorità competenti, purché ciascuna delle Parti tenuta alla divulgazione, ove possibile, dia immediato avviso di ciò alla Parte interessata, al fine di permettere a quest'ultima di cercare di opporvisi o di ottenere un provvedimento per impedire o limitare tale divulgazione.

Le previsioni del presente articolo continueranno ad avere efficacia per il periodo di due anni successivi alla cessazione, per qualsiasi motivo, del presente Protocollo.

Art. 8 - Comunicazioni - Referenti

Qualsiasi comunicazione ai sensi dell'accordo, salvo che sia altrimenti previsto da particolari clausole del medesimo, dovrà essere effettuata per iscritto, per mezzo di lettera raccomandata a/r all'indirizzo UniCredit SPA – Region SUD - Via Verdi 18, 80133 Napoli ovvero all'indirizzo email ra43216-italia@unicredit.eu e si intenderà efficacemente e validamente eseguita - se inviata mediante raccomandata a/r - alla data del timbro postale apposto sulla ricevuta o - se inviata via email - alla data della ricevuta di trasmissione, a condizione che sia trasmessa ai recapiti indicati nel presente articolo, oppure ai diversi recapiti che ciascuna Parte potrà comunicare per iscritto, nelle forme di cui al presente articolo, all'altra – restando inteso che eventuali variazioni acquisteranno efficacia il quinto giorno lavorativo successivo alla relativa comunicazione:

- UniCredit: **Ferdinando Natali** Regional Manager Sud UniCredit

- Per **Università degli Studi di Foggia**.....

Al fine di facilitare la gestione dei rapporti contrattuali tra le Parti, ciascuna di esse designa qui di seguito un proprio rappresentante (di seguito “**Referente**”) autorizzato a:

- concordare eventuali modifiche al Protocollo;
- agire come principale contatto con il Referente dell’altra Parte;
- sovrintendere allo svolgimento della collaborazione e all’esecuzione Protocollo;
- dare attuazione al presente Protocollo attraverso la stesura di accordi operativi comprendenti ulteriori specifiche e tempistiche di maggior dettaglio.

I Referenti rispettivamente designati dalle Parti sono:

- Per UniCredit: Roberto Bellavista Responsabile Territorial Development Sud UniCredit
- Per **Università degli Studi di Foggia**.....

.....

Tutte le relazioni e comunicazioni tra le Parti, salvo che sia diversamente previsto nell’ambito del Protocollo, dovranno avvenire per il tramite dei Referenti. Ciascuna Parte può sostituire in ogni momento i propri Referenti dandone comunicazione scritta all’altra Parte mediante lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC.

Art. 9 – Trattamento Dati Personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione dell’eventuale trattamento di dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”).

Ciascuna delle Parti, in relazione all’utilizzo dei predetti dati, assumerà la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR, nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001

10.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, di aver adottato ed efficacemente attuato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione e relativi codici etici/di comportamento e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi in esso contenuti.

10.2 Ciascuna Parte dichiara di aver preso visione del Codice Etico adottato dall'altra Parte – per UC pubblicato sul sito www.unicreditgroup.eu e per il Partner sul sito www.... – e di impegnarsi, nell'esecuzione del presente Protocollo, al rispetto dei principi ivi contenuti per quanto a sé riferibili.

10.3 Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte di amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e consulenti di una Parte, l'altra avrà la facoltà di risolvere il Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo per la Parte inadempiente di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Parte adempiente da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

10.4 Ciascuna Parte si impegna sin d'ora ad assicurare il rispetto dei suddetti obblighi anche da parte di eventuali fornitori e subappaltatori, per quanto ad essi riferibili, e a prevedere, nei rapporti con questi, che l'adozione di comportamenti contrari al Codice Etico/di comportamento dell'altra Parte e/o riconducibili a quelli sopraindicati costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

Art. 11 - Clausola Anticorruzione

Le Parti si impegnano a garantire che i propri amministratori, sindaci, dipendenti nonché chiunque altro - nell'ambito del presente Protocollo - agisca per loro conto (di seguito "**Soggetti Rilevanti**") operano o opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione applicabili in tutti i paesi in cui i Soggetti Rilevanti conducono o condurranno affari.

Ciascuna Parte dichiara di aver adottato efficaci misure organizzative e di aver posto in essere i relativi controlli al fine di rendere i Soggetti Rilevanti costantemente consapevoli di tutte le normative anticorruzione applicabili e rilevanti, vietando qualsiasi atto di corruzione in qualsiasi forma. Ciascuna Parte si impegna a mantenere quanto sopra descritto almeno per tutta la durata del presente Protocollo.

Le Parti dichiarano che, per quanto a loro conoscenza, non vi sono e non vi sono state condanne per le suddette materie nei confronti dei propri Soggetti Rilevanti in qualsiasi modo connessi al presente Protocollo.

Ciascuna Parte si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo e nei limiti consentiti dalla legge, qualora siano state avviate indagini esterne nei suoi confronti e/o nei confronti di qualsiasi Soggetto Rilevante relativamente alla violazione della normativa anticorruzione nell'esecuzione delle attività connesse al presente Protocollo o che possano comunque avere un impatto negativo sull'altra Parte.

Le Parti garantiscono che, qualora una Parte intenda ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Protocollo, questa Parte esigerà che il subappaltatore diretto sottoscriva una clausola anticorruzione di formulazione e contenuto identici o quantomeno simile alla presente. Salvo diversamente previsto dal Protocollo, ciascuna Parte può ricorrere a un subappaltatore diretto per l'esecuzione dei servizi previsti dal Protocollo solo previa approvazione scritta dell'altra Parte.

In caso di inosservanza, anche parziale, degli obblighi di cui sopra commesse da uno o più Soggetti Rilevanti, la Parte non inadempiente avrà la facoltà di risolvere il presente Protocollo con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile.

La Parte inadempiente è tenuta a risarcire l'altra Parte per qualsiasi danno derivante dalla violazione dei suddetti obblighi e la terrà indenne da qualsiasi pretesa di terzi derivante o risultante da tale inadempimento.

Art. 12 - Global Policy “Segnalazione Comportamenti illegittimi” (c.d. Whistleblowing)

Il Partner conferma di essere a conoscenza della Policy “Segnalazione comportamenti illegittimi” - emanata da UniCredit - messa a disposizione mediante accesso al sito istituzionale e della possibilità di segnalare qualsiasi “comportamento illegittimo” di cui abbia notizia o abbia il ragionevole sospetto che possa essere stato tenuto da persone operanti all'interno del Gruppo UniCredit in relazione alle attività dedotte nel presente Protocollo con le modalità ivi indicate e di seguito riepilogate:

1. accesso ad una piattaforma crittografata (sistema SpeakUp) che consente anche la segnalazione anonima, tramite un sito web o una app dedicata o una linea telefonica
2. in forma cartacea, specificando “segnalazione Whistleblowing” all'indirizzo:
UniCredit Spa
Livio Lazzarino
Conduct & Market Integrity Product Advisory Compliance
Piazza Gae Aulenti 3 – Torre A - 20154 Milano
3. meeting di persona o telefonata con il “Team Whistleblowing” che gestisce la procedura (Tel: +39 348 1481214)

Unicredit conferma di conferma di essere a conoscenza della Policy “Segnalazione comportamenti illegittimi” - emanata dall'Università di Foggia:

<https://www.unifg.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/altri-contenuti-prevenzione-della-corruzione> e del suo regolamento <https://www.unifg.it/sites/default/files/2023-11/22-all-n-20-SA18ott2023-regolamento-segnalazione-illeciti.pdf>

Art. 13 – Conflitto di interessi

Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite policy e/o procedure finalizzate a identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione del Protocollo. Le Parti dichiarano e garantiscono che, avendo applicato le suddette policy e/o procedure, ad oggi, fatto salvo quanto diversamente disciplinato nel Protocollo, ad oggi non si trovano in una situazione di conflitto di interessi che possa pregiudicare la corretta e regolare esecuzione nel Protocollo. Inoltre, ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra Parte in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse e a gestire tali conflitti di interesse ai sensi delle leggi applicabili, nonché conformemente alle suddette policy e/o procedure, in ogni caso, con il fine – perseguito in via prioritaria – di eliminare o quantomeno attenuare tali

conflitti di interesse. Salvo quanto sopra stabilito, le Parti concordano sull'importanza di comunicare tempestivamente l'insorgere di qualsiasi tipo di conflitto d'interessi.

Art. 14 - Oneri

Il presente Protocollo non è soggetto all'obbligo di registrazione, se non in caso d'uso, a norma dell'art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Tutti gli eventuali oneri fiscali e spese inerenti e derivanti dall'attuazione del presente Protocollo sono a carico della Parte che vi ha dato luogo.

Art. 15 - Marchi – Attività di comunicazione - Utilizzo di materiale pubblicitario

Le Parti si impegnano a svolgere le eventuali attività di comunicazione inerenti il presente Protocollo previo accordo scritto tra le stesse e nel più rigoroso rispetto della normativa, tempo per tempo, vigente.

Le Parti si danno atto che sono e resteranno proprietarie dei rispettivi segni distintivi e che ogni utilizzo di qualsiasi segno distintivo di una Parte ad opera dell'altra deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla Parte proprietaria e deve essere limitato alle attività di comunicazione inerenti all'esecuzione del presente Protocollo, fermo restando che tale autorizzazione non comporta in alcun modo cessione dei diritti su tali segni distintivi e/o rinuncia ad essi.

Ciascuna delle Parti si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, anche per conto dei propri Soggetti Autorizzati, a non compiere atti che possano ledere o danneggiare l'immagine dei segni distintivi dell'altra Parte o che possano comunque influire negativamente sul valore dei segni distintivi stessi, a non alterarli o modificarli in alcun modo.

Alla scadenza del presente Protocollo e in ogni altro caso di sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio alcun segno distintivo dell'altra Parte, né utilizzarlo altrimenti in alcun modo. Tale obbligo si intende esteso, a titolo meramente esemplificativo, ai documenti commerciali e ai materiali pubblicitari, a prescindere dal supporto utilizzato e dai mezzi impiegati.

Art. 16- Legge applicabile - Risoluzione amichevole delle controversie - Foro esclusivo

Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti e che trovino causa nel presente Protocollo, comprese quelle relative alla sua interpretazione o esecuzione, dovranno essere risolte, in prima istanza, in via amichevole.

In via residuale, per le eventuali controversie che non fosse stato possibile comporre secondo procedimento amichevole, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

Art. 17 - Invalidità e modifica del Protocollo

Nel caso in cui una o più delle disposizioni del presente Protocollo dovesse risultare nulla o invalida, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti disposizioni del Protocollo, che continueranno ad avere piena validità ed efficacia. In tale eventualità, le Parti sostituiranno le previsioni nulle o invalide con altre pattuizioni conformi alla legge, volte a preservare la volontà delle Parti.

Il presente Protocollo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 18 - Cessione del Protocollo

Il Protocollo, così come i diritti e gli obblighi derivanti dal medesimo, non possono essere ceduti, o comunque trasferiti, in tutto o in parte, a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte. Fermo quanto precede, la Banca ha comunque la facoltà di cedere o comunque trasferire il presente Protocollo e/o, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi da questo derivanti, ad altre società del Gruppo UniCredit.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la cessione o il trasferimento siano connessi o conseguenti ad operazioni societarie o a trasferimenti di rami aziendali, o di gruppi di rapporti giuridici, che coinvolgono una delle Parti.

Art. 19 - Negoziazione del Protocollo

Le Parti si danno atto e riconoscono che il contenuto di ogni singola clausola del presente Protocollo è stato oggetto di specifica negoziazione ed è stato interamente concordato fra le medesime in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Ove concordiate con quanto sopra riportato, Vi preghiamo di trascrivere integralmente il testo della presente, ivi inclusi gli allegati, su Vostra carta intestata e di inviarlo a UniCredit, siglato in ciascuna pagina e sottoscritto in calce, in segno di piena accettazione di quanto ivi riportato.

Luogo....., data.....,

UniCredit S.p.A.

Spett.

UniCredit S.p.A.

Abbiamo ricevuto la Vostra proposta contrattuale, che qui di seguito trascriviamo in segno di incondizionata accettazione del relativo contenuto.

Distinti saluti.

.....Luogo,..... data

Firma Partner